

## LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

(comma 3 art. 8 del D.Lgs. n. 460/98)

L'Ispettorato centrale repressione frodi - uffici periferici e le Aziende Sanitarie Locali per quanto di competenza e sulla base degli accertamenti svolti, al fine dell'individuazione delle procedure operative di cui al comma 3, articolo 8 del decreto legislativo n. 460/98, potranno:

- considerare se l'irregolarità accertata comporta uno scadimento qualitativo del prodotto tanto da compromettere la transazione commerciale;
- valutare l'impatto che il prodotto non conforme può avere sulla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente;
- tenere conto della fase commerciale del prodotto cui si riferisce l'accertamento svolto (presso l'azienda zootecnica o al dettaglio, pronto per essere utilizzato, o in giacenza presso il produttore o il rivenditore);
- valutare il comportamento pregresso della ditta resasi recidiva o meno verso alcune tipologie di frodi.

*Esemplificazioni a carattere non esclusivo (lettere a, b, c, d, e, comma 3 art. 8 D.Lgs. n. 460/98)*

a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge. Rientrano in questa tipologia:

- l'omissione o errori formali nell'indicazione della data di scadenza, del numero di riferimento del lotto o di altre indicazioni obbligatorie o facoltative;
- la mancata dichiarazione di un ingrediente o di una categoria;
- la regolarizzazione dei documenti o certificati che accompagnano la merce soggetta a scambi intracomunitari (decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28).

b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro trattamento appropriato. Rientrano in questa fattispecie:

- mangimi o materie prime contaminate (es. contaminazione da salmonelle) o mangimi e materie prime con livelli di sostanze e prodotti indesiderabili superiori a quelli previsti, nei casi in cui è comunque possibile un loro recupero per l'utilizzazione come mangimi;
- materie prime non sottoposte o sottoposte in modo inadeguato ai trattamenti richiesti (es. tostatura della soia, ecc.).

c) utilizzazione per altri fini: per esempio prodotti non idonei all'alimentazione zootecnica utilizzabili come matrici di fertilizzanti, combustibili ecc. Mangime o materie prime non idonei o non consentiti per alcune specie animali che possono essere utilizzati per altre specie per le quali non sussiste alcun divieto.

d) rinvio nel Paese di origine per i mangimi o le materie prime non riutilizzabili a seguito di opportuni trattamenti o che non si desidera recuperare, per convenienza economica può essere imposto il rinvio al Paese comunitario di origine.

e) distruzione dei prodotti. E' una misura da adottare quando i prodotti non possono essere recuperati in quanto rappresentano un grave pericolo per la salute animale, umana o per l'ambiente.

00A4228